

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOZZELLO VEROLE, FABBRI e SCEVAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1988

Integrazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, relativa
ai diritti dei lavoratori dipendenti donatori di sangue

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 luglio 1967, n. 584, ispirandosi ad elevati valori di solidarietà, ha riconosciuto ai lavoratori dipendenti il diritto, in occasione della donazione di sangue, di astenersi dal lavoro e di percepire la normale retribuzione loro spettante.

L'INPS, in una circolare del 1981, ha adottato un indirizzo interpretativo della legge n. 584 del 1967 secondo cui la retribuzione corrisposta nel giorno di riposo avrebbe natura indennitaria, e pertanto non sarebbe assoggettabile ad alcun contributo.

Tale interpretazione si traduce in una ingiusta penalizzazione dei donatori di sangue, i quali, al momento del computo del trattamento pensionistico ad essi spettante, scoprono che i giorni corrispondenti alle donazioni non possono essere considerati lavorativi, e pertanto devono essere esclusi.

Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, si propone di correggere una palese iniquità, pareggiando a tutti gli effetti pensionistici i giorni di riposo corrispondenti alle donazioni ai giorni lavorati.

L'articolo 2 della legge n. 584 del 1967 viene integrato con un secondo comma nel quale si esplicita che la retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti per le giornate di riposo corrispondenti alla donazione di sangue è comprensiva delle quote di contribuzione previdenziale.

I datori di lavoro pertanto dovranno corrispondere la retribuzione e versare le corrispondenti quote contributive previdenziali, con la facoltà di chiederne il rimborso, come previsto dall'attuale articolo 2 della legge n. 584 del 1967, all'INPS (venuto a succedere agli istituti di assicurazione contro le malattie).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, è aggiunto il seguente comma:

«La retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti è comprensiva delle quote di contribuzione previdenziale».